

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

SENTENZA

Sentenza n. 11/22

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di settembre, in collegamento da remoto tramite *Google meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Michele Corradino	Relatore
Cons. Giulio Veltri	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello (CS7/22) presentato da Baby Race SRL avverso la decisione n. 75 del Collegio dei Commissari Sportivi, presa nel corso della gara del campionato ITALIANO ACI KARTING 2^PROVA il giorno 26.06.22 - Classe Mini Gr. 3 – Finale, nei confronti del pilota n. 61 Martinese Iacopo, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui gli è stata comminata la sanzione di una posizione di penalità atteso che egli “teneva un comportamento scorretto avverso il conduttore n. 29 presso la postazione n. 9 dove a seguito di un tamponamento si avvantaggiava di una posizione”.

Ne chiede l'annullamento in quanto illegittimo per i seguenti motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 24 RSN nella determinazione della sanzione;

Erronea applicazione degli artt. 216 bis e 228 RSN;



Mancata prova di condotte scorrette.

Si è costituita la Procura federale che con memoria ha chiesto che il ricorso venga rigettato controdeducendo ai succitati motivi di ricorso.

All'udienza del 16 settembre 2022, uditi i difensori delle parti e visionato – come richiesto dalle parti – il filmato della gara nella parte relativa all'evento per cui è causa, il ricorso è passato in decisione.-

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio di potere prendere le mosse dall'esame del terzo motivo di ricorso in applicazione della regola della prevalenza della ragione più liquida.

Con tale motivo parte ricorrente lamenta che il comportamento scorretto addebitatole, consistente nell'aver provocato un tamponamento allo dopo di guadagnare una posizione, non sarebbe mai avvenuto. Tra il ricorrente e il conduttore n. 29 sarebbe avvenuto soltanto un contatto non grave sostanzialmente riportabile al normale agonismo sportivo.

Sul punto la Procura federale preliminarmente richiama la sentenza ICA 5- 2016 per escludere la possibilità che questo Giudice possa sindacare nel merito le determinazioni del Collegio dei Commissari in ordine agli episodi di gara concludendo nel senso che “i giudizi e le valutazioni del Collegio dei CC.SS: possono/devono essere censurate esclusivamente nei casi di illogicità o gravi carenze motivazionali”: fattispecie che, nella sua prospettazione, non ricorre nel caso di specie.

Nel merito contesta poi la ricostruzione di parte ricorrente sostenendo la correttezza della decisione dei Commissari in funzione della gravità del comportamento contestato.

Ai fini del decidere va preliminarmente scrutinata l'eccezione avanzata dalla Procura in ordine ai limiti del potere di valutazione dei giudizi espressi dai Commissari di gara.

Al riguardo va precisato che il giusto richiamo al necessario rispetto della valutazione discrezionale dei commissari di gara, sindacabile solo nelle ipotesi di illogicità o palese sproporzione, non può spingersi fino a negare a questa Giurisdizione il pieno accesso al fatto al fine di valutare appunto il corretto esercizio della funzione da parte dei commissari. Ciò, peraltro, in linea con l'unanime giurisprudenza nazionale e comunitaria che riconosce in ogni caso al Giudice tale potere di valutazione nel rispetto del principio del giusto processo e della centralità del diritto di difesa.

L'accesso al fatto è stato garantito, nella vicenda che ci occupa, dalla visione in udienza e in pieno contraddittorio tra le parti, del filmato relativo alla gara da cui non è stato possibile rilevare il tamponamento posto a fondamento del provvedimento impugnato né più in generale un comportamento scorretto di tale gravità da giustificare l'applicazione della sanzione della



retrocessione di una posizione. Il contatto tra le due automobili sembra riconducibile ad un accidentale urto in una fase concitata di gara. Tale circostanza è avvalorata, come messo in rilievo pure da parte ricorrente, dall'assenza di danni significativi nelle auto coinvolte dal contatto. Essendo avvenuto tale contatto in parte del circuito in cui le auto raggiungono velocità sostenute, un evento quale quello descritto nel provvedimento impugnato avrebbe verosimilmente provocato gravi danni alle automobili. La sanzione comminata appare pertanto del tutto sproporzionata rispetto ai fatti accaduti.

Va peraltro messo in rilievo come risulti in atti ed è incontestato che detta penalità veniva pronunciata a seguito di reclamo verbale del concorrente Parolin per il pilota n. 29 Costoya il quale al termine della gara chiedeva venissero visionati i filmati della gara. Ciò fa sì che la base cognitiva sulla quale si è espressa la valutazione dei fatti da parte dei commissari di gara è la medesima che oggi si offre a questo Collegio con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, non possono ritenersi lesi i principi affermati dalla decisione richiamata dalla Procura federale che si basano sul criterio della vicinanza della prova privilegiando la valutazione dei commissari che “asses the situation and take their decision immediately after the accident which grants them a strong if not the best position to interpret the incident to form the basis of their decision”.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto accolto e va annullato il provvedimento impugnato con conseguente restituzione del deposito cauzionale

P.Q.M.

Accoglie il reclamo.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in videoconferenza, il 16 settembre 2022.

Il Relatore

M. Corradino

Il Presidente

C. Zucchelli